

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 18 /CD/2015

OGGETTO: **Regolamento per la disciplina dell'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG. Approvazione.**

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di settembre, presso la sede dell'Ente si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>	X	
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"	X	
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"	X	
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"		X
11.	MIOLO	Michele	"	X	
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"	X	
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"		X
19.	SALDAN	Loris	"		X
20.	TULLI	Francesca	"	X	
21.	VUAN	Antonello	"	X	

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce le funzioni di competenza e l'organizzazione dell'Ente;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento degli Enti regionali) che all'art. 75 impone una significativa riduzione del personale assegnato a ETP e l'affidamento della vigilanza ittica ai volontari;

VISTO l'articolo 6, comma 5.1 della legge regionale n. 19 del 1971, introdotto dall'articolo 2, comma 96 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che consente all'Ente, per provvedere alle attività sul territorio per scopi scientifici e didattico-divulgativi, salvaguardia della fauna ittica, semine e ripopolamenti, di avvalersi anche di operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati e di disciplinarne l'attività con regolamento;

CONSIDERATO che il citato regolamento riguarda le situazioni non gestibili tramite convenzione con organizzazioni di volontariato per la mancanza delle condizioni previste dalla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 che disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con il volontariato organizzato;

ATTESO che la materia del volontariato è regolata dai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);

VISTO in particolare l'articolo 2 della l. n. 266/1991, il quale stabilisce che l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; che al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti; che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale;

VISTO l'articolo 11, primo comma, lett. c) della legge regionale n. 19 del 1971 che attribuisce al Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca l'approvazione dei regolamenti concernenti l'ordinamento, l'attività dell'Ente e l'esercizio della pesca sportiva;

RITENUTO di adottare un regolamento per disciplinare in modo organico lo svolgimento degli interventi operativi sul territorio tramite operatori ittici volontari appositamente selezionati, formati ed equipaggiati da ETP;

RICORDATO che nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza), spetta a ETP fornire ai volontari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;

VISTO l'allegato documento, denominato "Regolamento per la disciplina dell'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG";

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 19/1971 come sostituito dall'articolo 66 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

Il Consiglio direttivo, a maggioranza (voti favorevoli: 9; voti contrari: 6; astenuti:2)

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

1) di approvare l'allegato sub "A" alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato: ""Regolamento per la disciplina dell'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG";

2) di stabilire che il suddetto regolamento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL DIRETTORE SOSTITUTO

ing. Paolo Stefanelli

IL PRESIDENTE

dott. Flaviano FANTIN

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI OPERATORI ITTICI VOLONTARI DELL'ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICE

- Art 1. OGGETTO
- Art 2. PRINCIPI
- Art 3. OPERAZIONI AFFIDATE
- Art 4. NOMINA DELL'OPERATORE ITTICO VOLONTARIO
- Art 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
- Art 6. CORSO DI FORMAZIONE
- Art 7. COMPITI DELL'OPERATORE ITTICO VOLONTARIO
- Art 8. REVOCA DELLA NOMINA
- Art 9. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- Art. 10 COMPITI DEL COORDINATORE
- Art. 11 MEZZI, EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO
- Art. 12 NORMA TRANSITORIA
- Art. 13 ENTRATA IN VIGORE

Art 1. OGGETTO

1. L'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia (di seguito ETP), in attuazione dell'articolo 6, comma 5.1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), con il presente regolamento disciplina l'attività degli operatori ittici volontari, che seleziona e addestra per supportare l'Ente nello svolgimento delle operazioni materiali elencate dall'articolo 3.

Art 2. PRINCIPI

1. L'attività degli operatori ittici volontari è prestata senza fini di lucro, in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato); non è retribuita e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. E' diretta a supportare ETP nel perseguimento delle funzioni istituzionali ed è resa secondo le direttive da questo impartite.
2. ETP rimborsa agli operatori ittici volontari soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.
3. ETP organizza l'attività degli operatori ittici volontari e provvede a dotarli di mezzi, equipaggiamento e vestiario; definisce le aree operative di intervento sul territorio, i programmi di intervento e le relative modalità, le priorità operative.
4. ETP stipula idonee coperture assicurative del personale volontario per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art 3. OPERAZIONI AFFIDATE

1. L'operatore ittico volontario supporta ETP nelle attività di seguito elencate:
 - a)** salvaguardia della fauna ittica in difficoltà, in particolare nel caso di asciutte naturali o artificiali nei corsi d'acqua della Regione FVG;
 - b)** operazioni di semina finalizzate al ripopolamento;
 - c)** raccolta di dati e campioni biologici per il monitoraggio ambientale, lo studio e la ricerca scientifica;
 - d)** attività sul campo per progetti di ricerca in collaborazione con Università, ARPA, enti ed istituti;
 - e)** allestimento di stand presso fiere e mostre.
2. L'ETP, per far fronte ad esigenze organizzative di carattere eccezionale, può richiedere agli operatori ittici volontari di prestare l'attività anche fuori dal territorio regionale, nel caso di cui al comma 1, lettera e).

Art 4. NOMINA DELL'OPERATORE ITTICO VOLONTARIO

1. ETP pubblica sul proprio sito istituzionale e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il bando per la selezione degli operatori ittici volontari tramite partecipazione al corso di formazione e superamento dell'esame finale.
2. ETP, nei limiti delle risorse disponibili, determina nel bando il numero degli operatori da nominare.
3. I soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5, che hanno partecipato al corso di formazione e superato l'esame finale, sono nominati operatore ittico volontario con decreto del Direttore per la durata di quattro anni, o inferiore se l'operatore ittico ha superato l'età di 70 anni e fino al compimento di 75 anni.
4. Tutti i soggetti nominati vengono inseriti nell'elenco degli operatori ittici volontari dell'ETP.
5. A seguito del decreto di nomina l'operatore ittico volontario è assegnato ad un'area operativa e riceve un tesserino di riconoscimento.
6. Il decreto di nomina può essere rinnovato alla scadenza su richiesta dell'interessato, salvo intervenga alcuno dei motivi previsti dall'articolo 8 o al superamento dell'età di 75 anni.
7. In qualunque momento l'operatore ittico volontario può presentare per iscritto la rinuncia.

Art. 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

1. L'operatore ittico volontario deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età e non superato l'età di 70 anni;
 - c) non aver subito condanna:
 - 1) per delitti non colposi, anche non definitiva né avere procedimenti penali in corso né aver usufruito degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
 - 2) per altro tipo di reato, nei cinque anni precedenti alla domanda, condanna definitiva né aver usufruito degli articoli 162 e 162 bis del codice penale e degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
 - d) non aver subito, nei tre anni precedenti la domanda, irrogazione della sanzione amministrativa per violazioni alla normativa di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, nonché dell'attività faunistica venatoria ed ittica;
 - e) non essere affetto da patologie non assicurabili contro il rischio di infortuni.

Art. 6. CORSO DI FORMAZIONE

1. Il corso di formazione è organizzato da ETP, che fornisce gratuitamente agli iscritti il materiale logistico e tecnico; ha la durata di almeno sei ore, articolate in lezioni tenute da personale esperto e qualificato nelle seguenti materie, riguardanti le acque interne regionali:
 - a) elementi di idrobiologia e riconoscimento delle principali specie d'acqua dolce;
 - b) cattura del pesce e tecniche di carico, scarico e trasporto;
 - c) norme e precauzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) esercitazioni pratiche.

Art 7. COMPITI DELL' OPERATORE ITTICO VOLONTARIO

1. L'operatore ittico volontario:
 - a) opera con prudenza, diligenza e perizia;
 - b) indossa, durante gli interventi, il vestiario e l'equipaggiamento assegnati;
 - c) si qualifica sempre, sia verbalmente, sia esibendo il tesserino di riconoscimento che l'operatore è tenuto a portare con sé durante gli interventi;
 - d) compila in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione, facendoli pervenire senza ritardo a ETP;
 - e) in caso di perdita del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), segnala a ETP il fatto senza ritardo;
 - f) usa con cura e diligenza i mezzi e le attrezzature assegnati in dotazione, senza alterare alcun dispositivo e rispetta le norme di sicurezza;
 - g) osserva il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, che si estende agli operatori ittici volontari in quanto compatibile;

- h) partecipa ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ETP;
 - i) in caso di rinuncia, riconsegna i mezzi e l'equipaggiamento ricevuti in dotazione.
2. L'operatore ittico volontario opera nel rispetto dei programmi di lavoro disposti da ETP e si attiene ai modi, orari e località di intervento determinati dall'ETP. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, il volontario si impegna a rendere la prestazione con continuità per il periodo di durata della nomina, dando tempestiva comunicazione a ETP delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.
 3. Nell'arco della stessa giornata l'attività dell'operatore ittico volontario è incompatibile con l'attività di vigilanza volontaria in materia di pesca.
 4. Se un volontario ha notizia di un illecito nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, ne dà immediatamente notizia a ETP.

Art. 8 REVOCA DELLA NOMINA

1. Le violazioni dei compiti elencati dall'articolo 7 devono risultare da specifica contestazione scritta del Direttore.
2. Nei casi di violazione grave, è disposta la revoca della nomina motivata dai gravi motivi accertati.
3. E' altresì disposta la revoca della nomina nel caso di inattività accertata per cinque volte, se non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti per la nomina elencati alle lettere a), c)1), c)2), d), e) dell'articolo 5, comma 1, e nel caso di inosservanza del Codice di comportamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g).

Art. 9 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti sette aree operative funzionali allo svolgimento dell'attività degli operatori ittici volontari: Area 1 (Collegio di Tolmezzo); Area 2 (Collegi di Udine e di Gemona – S. Daniele); Area 3 (Collegi di Cividale, di Tarcento - Nimis e di Gorizia); Area 4 (Collegi di Maniago - Barcis e di Spilimbergo); Area 5 (Collegi di Cervignano - Palmanova, di Codroipo - Latisana e di Sagrado – Monfalcone - Trieste); Area 6 (Collegi di Pordenone, di Sacile e di S. Vito al Tagliamento); Area 7 (Collegio di Pontebba).
2. Salvo diversa disposizione, l'attività di ogni operatore ittico volontario si svolge all'interno del territorio dell'area operativa alla quale è stato assegnato.
3. Gli interventi sono effettuati da squadre aventi composizione e numero variabile in base alle disponibilità rese dai volontari e al tipo di operazione da eseguire. All'attività delle squadre sovrintende ETP.
4. Ogni squadra è diretta dal coordinatore dell'area operativa o dal suo vice. In casi particolari un funzionario dell'ETP può coordinare l'attività di uno o più operatori.
5. Il coordinatore è scelto con decreto del Direttore tra gli operatori della stessa area di assegnazione in ragione dell'esperienza in campo ittico, della capacità tecnica rilevabile dall'attività svolta, dell'anzianità di nomina. Il vice coordinatore è scelto dal coordinatore tra i più esperti dei componenti la squadra.
6. Per specifiche attività, in particolare di monitoraggio o di ricerca, possono essere istituite squadre temporanee, svincolate dalle aree operative.

Art. 10 COMPITI DEL COORDINATORE

1. Al coordinatore spettano le seguenti funzioni, che esercita dando attuazione alle direttive di ETP :
 - a) coordina le squadre assegnate all'area operativa;
 - b) elabora i resoconti scritti sulle attività svolte, che trasmette entro 48 ore a ETP;
 - c) convoca, almeno ogni trimestre, le riunioni degli operatori e ne dà preavviso a ETP;
 - d) cura i rapporti con ETP;
 - e) risponde della corretta conservazione e utilizzo dei mezzi e della strumentazione assegnata all'area operativa;
 - f) verifica che i componenti delle squadre rispettino le misure di prevenzione e di sicurezza impartite da ETP e informa l'Ente di eventuali inosservanze o deficienze di funzionamento.

Art 11. MEZZI, EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

1. Per lo svolgimento delle operazioni affidate l'operatore ittico è autorizzato a condurre gli automezzi e le imbarcazioni di ETP, purché munito di regolare patente di guida e nautica, ove richieste.
2. Nei confronti dei conducenti degli automezzi ETP dispone i controlli previsti dalla normativa sulla prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro.
3. Il coordinatore, nell'ambito della programmazione delle operazioni, cura la disponibilità degli automezzi e delle attrezzature necessari all'intervento.
4. L'uso degli automezzi, del vestiario e dell'equipaggiamento è disciplinato dai regolamenti vigenti per la vigilanza ittica volontaria di ETP.

Art. 12

NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli operatori ittici già attivi presso l'ETP alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono confermati nella nomina a semplice richiesta dell'interessato, se in possesso dei requisiti elencati all'articolo 5, comma 1, dalla lettera a) alla e).

Art 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Delibera n° 1962

Estratto del processo verbale della seduta del
9 ottobre 2015

oggetto:

LR 19/1971, ART 19 COMMA 1 LETT C) ENTE TUTELA PESCA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE TUTELA PESCA 15.9.2015, N. 18 RECANTE: " REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI ITTICI VOLONTARI DELL'ENTE TUTELA PESCA DEL FVG. APPROVAZIONE". APPROVAZIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca ed in particolare l'articolo 6, comma 5.1 introdotto dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (finanziaria 2015), che consente all'Ente Tutela Pesca, per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma, lettere a), e), f), g) e h) di avvalersi di operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati, ai quali sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo dall'Ente medesimo; e di disciplinarne l'attività mediante regolamento;

Visto il successivo articolo 19 comma 1, lettera c) della medesima legge il quale dispone che sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 "legge - quadro sul volontariato" che stabilisce i principi a cui si deve attenere l'attività del volontariato la quale è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e che l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ma possono essere soltanto rimborsate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca, solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca 15 settembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG. Approvazione"; con cui l'Ente Tutela Pesca ha adottato un regolamento, identificato come allegato sub A) che fa parte integrante e sostanziale della predetta delibera, con cui disciplina l'attività degli operatori ittici volontari che seleziona, addestra ed equipaggia per il supporto nello svolgimento di alcune operazioni dell'Ente medesimo;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche.

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca 15 settembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'attività degli operatori ittici volontari dell'Ente Tutela Pesca del FVG. Approvazione"
2. Il regolamento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura dell'Ente Tutela Pesca

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE